

Allegato "A" al n. 14909/11114 di rep.

STATUTO

della FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ALESSANDRO CAMUSSONI di ALBAIRATE

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

ART. 1

La Fondazione Scuola dell'Infanzia Alessandro Camussoni, con sede in Albairate - Via Roma n. 20, ebbe origine da un lascito testamentario esplicito alla locale Congregazione di Carità dal defunto Pietro Fossati morto a Milano il 21 giugno 1886 per erigere nel paese un asilo per l'infanzia.

Fu eretto in Ente Morale con Sovrano Decreto del Re D'Italia in data 3 febbraio 1889, art. 358 Campione Concessioni, per essere retto a norma della Legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle Opere Pie e del relativo regolamento approvato con R.D. 27 novembre 1862, n. 1007.

La sede dell'ente inizialmente era situata nei locali in affitto di Piazza Garibaldi.

Successivamente la Congregazione di Carità, per mezzo del suo Presidente "Geom. Alessandro Camussoni nel 1923 acquistò l'attuale sede di Via Roma.

Negli anni trenta fu intitolato all'insigne figura del Geom. Camussoni ricordata con una lapide affissa all'ingresso dell'Asilo, ora dispersa.

L'Ente fu poi escluso dal trasferimento al Comune perché svolgente in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa (ex art. 25 D.P.R. 616/77) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1978, (posizione n. 99 - elenco n. 14) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 361 del 29 dicembre 1978, pag. 9321 ed in seguito inserito nell'elenco delle II.PP.A.B. della Regione Lombardia.

La Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 5/23477 del 9 giugno 1992, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 14 settembre 1992, ha disposto la depubblicizzazione dell'Ente ai sensi della Leggi Regionali 27 marzo 1990, n. 21 e 22.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ALESSANDRO CAMUSSONI ETS"

ART. 2

Attualmente la Scuola dell'Infanzia Alessandro Camussoni è una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e segg. del Codice Civile.

L'Ente è iscritto dal 7 aprile 2001 al n. 162 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.

SCOPI E ATTIVITA'

ART. 3

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La sua durata è a tempo indeterminato.

La Fondazione si ispira ai principi dell'educazione cattolica nello svolgimento

della propria attività formativa e, comunque, ai principi della dottrina sociale della Chiesa nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

La Fondazione gestisce una scuola di ispirazione cattolica, con lo scopo di accogliere, nell'ambito territoriale locale, i bambini di ambo i sessi in età prescolare e di provvedere alla loro educazione intellettuale, morale, fisica e alla loro formazione religiosa.

Fino a quando le condizioni di personale, economiche e ambientali lo consentiranno, potrà estendere la sua attività all'educazione, e all'organizzazione del tempo libero, per la gioventù, sempre con la stessa ispirazione e lo stesso fine. Per attuare le proprie finalità la Scuola dell'Infanzia recepisce il progetto educativo dell'AMISM di Milano (Associazione Milanese Scuole Materne) affiliata alla F. I.S.M. (Federazione

Italiana Scuole Materne) cui essa aderisce.

ART. 4

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

[art. 5, lett. d), CTS] educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. In particolare, la Fondazione accoglie i bambini in età prescolare secondo la normativa vigente, estendendo il suo servizio anche alle attività di formazione ed educazione in convenzione con Enti pubblici e privati. Appositi regolamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione per la scuola dell'Infanzia e per altre eventuali attività in convenzione o meno, stabiliscono, nel rispetto della normativa vigente di volta in volta, le modalità, norme e requisiti di ammissione e frequenza alle strutture nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 5

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

A) dal Fondo di dotazione:

a. rappresentato da beni mobili e immobili posseduti alla data del presente atto, del valore pari a Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

b. incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

c. costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazio-

ne con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

B) dal fondo di gestione costituito:

a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

b. da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

c. da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

d. da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Membri o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

e. dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

f. dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Gli immobili parte del Fondo di dotazione siti nel Comune di Albairate, sono contraddistinti nel Catasto dei Fabbricati come segue:

- fg. 9 - mapp. 104 - sub. 702 - via Roma, n. 2 - P. T-1 - Cat. B5 - cl. U^A - metri cubi 2817 - R.C. Euro 1.309,37.

ART. 6

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

PARTECIPANTI E ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7

Sono Partecipanti della Fondazione il Comune di Albairate e la Parrocchia di Albairate.

I Partecipanti della Fondazione nominano il Consiglio di Amministrazione e assumono unicamente gli obblighi e i diritti disciplinati dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia di enti del terzo settore.

I Partecipanti della Fondazione possono recedere con preavviso di sei mesi.

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 8

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri e costituito nel modo seguente:

due membri scelti dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di Albairate;

due membri nominati dal Consiglio comunale del Comune di Albairate;

un membro in rappresentanza dei genitori degli alunni, nominato annualmente e scelto fra i rappresentanti di classe.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati. Ogni amministratore può assumere la carica per un massimo di tre mandati consecutivi.

Gli amministratori non possono trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. e, qualora tali condizioni sopraggiungessero nel corso del loro mandato, decadono di diritto, senza necessità di pronunciamenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto dal presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

L'incarico di Consigliere di Amministrazione, così come di Presidente, è gratuito. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il coordinatore didattico, senza diritto di voto.

Nella prima seduta, il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vice Presidente nonché il Segretario, carica quest'ultima che può essere ricoperta anche da un soggetto esterno al Consiglio.

Se durante il triennio vengono a mancare, per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo che li ha eletti provvederà alla loro sostituzione a norma del presente articolo.

I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del triennio in corso. Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie riunioni esperti nelle varie materie, senza diritto di voto.

La carica di amministratore è gratuita. Spetta unicamente il rimborso delle spese vive, debitamente documentate, sostenute in nome e per conto della Fondazione.

ART. 9

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

approvare i bilanci preventivo, di esercizio e sociale;

nominare, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;

nominare, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

approvare i regolamenti interni;

assumere, sospendere e licenziare il personale;

stipulare atti, convenzioni, contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Ente;

conferire procure e delegare proprie specifiche funzioni ai suoi singoli com-

ponenti, nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
controllare, anche tramite organi con specifica competenza il conseguimento delle finalità statutarie, del progetto educativo e del regolamento interno;
deliberare il contributo mensile delle famiglie per la Scuola dell'Infanzia e per eventuali altre attività svolte;
deliberare sull'acquisizione e l'alienazione di beni mobili e immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
deliberare l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, l'iscrizione, postergazione e cancellazione di ipoteche, nonché il compimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
deliberare le modifiche allo statuto mantenendo inalterate le finalità degli artt. 2 e 3 del presente documento;
adempire inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e deliberare su tutti gli affari che interessano l'Ente;
deliberare l'estinzione della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dalle leggi di volta in volta vigenti.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per la redazione e approvazione del bilancio preventivo, nonché del bilancio d'esercizio e sociale e in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione viene fatta dal Presidente con mezzi idonei, senza obbligo di forma, di cui si abbia prova certa dei destinatari da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio o in caso di motivata urgenza almeno due giorni prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, l'alienazione dei beni immobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali e l'estinzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno quattro dei membri del Consiglio.

Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone, che debbono avvenire con voto segreto.

ART. 11

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 (tre) riunioni consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Il Presidente ne dà immediata comunicazione all'organismo cui apparteneva il componente dichiarato decaduto per la sua sostituzione.

ART. 12

Le dimissioni per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere inserite dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse per la relativa surroga.

Le dimissioni, a norma delle leggi in materia, sono irrevocabili, non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci dal momento della presentazione.

ART. 13

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni e organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

VERBALE DELLE ADUNANZE

ART. 14

Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario dell'Ente o, in mancanza di questo dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da Segretario.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione, a giustificazione del suo voto.

PRESIDENTE

ART. 15

Il Presidente esercita tutte le funzioni che sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto o che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; vigila e dirige, con la collaborazione del coordinatore didattico, tutta l'attività dell'Ente, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni da esso assunte.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, se non nominato, il membro più anziano per età del Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

ART. 16

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

AMICI DELL'ASILO

ART. 17

La Fondazione può avvalersi dell'opera gratuita di terze persone, definite "Amici dell'Asilo".

Ogni Amico dell'Asilo deve essere maggiorenne e non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o reati relativi a contatti con i minori.

L'attività e la partecipazione degli Amici dell'Asilo è normata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to ATTILIO RANZANI

F.to Dr. MARCELLO GROSSI Notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto, dott. Marcello Grossi, notaio in Corbetta, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 4 settembre 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico allegato sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 31 gennaio 2024, repertorio n. 14909/11114.

Corbetta, nel mio studio in via A. Volta, n. 30/32, il giorno 28 febbraio 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Marcello Grossi.